

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3626 del 17/07/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E BAR" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, S.P. 588, KM. 12+870 - DITTA "KEROPETROL SPA". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6035 DEL 20/11/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3753 del 17/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E BAR" SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA, S.P. 588, KM. 12+870 - DITTA "KEROPETROL SPA".

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6035 DEL 20/11/2018.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 6035 del 20/11/2018 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "PEPEROSA SNC DI AVANZINI ALEXA & C." (P.IVA 01700890336), rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 15762 del 26/11/2018, per l'attività di "bar, distribuzione carburanti e lavaggio autovetture", svolta presso l'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), S.P. 588 Km. 12+870, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 3 scarichi (S1 di acque reflue industriali, S2 di acque di prima pioggia ed S4 di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile Castellazzo;

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Villanova sull'Arda, acquisita al prot. ARPAE n. 60729 del 05/04/2023, è stata presentata dalla ditta "KEROPETROL SPA" (P.Iva 01187790199), con sede legale a Cremona (CR), Via Boschetto n. 12, l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "distribuzione carburanti per autotrazione e bar" svolta nell'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), S.P. 588 Km. 12+870, per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi (S2) di acque di prima pioggia ed (S4) di acque reflue domestiche, recapitanti nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile Castellazzo;

Considerato che:

- con nota prot. n. 75803 del 02/05/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazione;
- con medesima nota prot. n. 75803/2023 è stato comunicato che, al fine di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "KEROPETROL SPA", occorre procedere con la revoca del suddetto provvedimento di AUA det-amb n. 6035 del 20/11/2018, vigente per l'attività di "bar, distribuzione carburanti e lavaggio autovetture" presso il medesimo impianto ubicato in Comune di Villanova sull'Arda (PC), S.P. 588 Km. 12+870, ed intestato alla ditta "PEPEROSA SNC DI AVANZINI ALEXA & C."; è stato pertanto richiesto a quest'ultima di comunicare la cessazione dell'attività presso tale impianto;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 77987 del 04/05/2023, il Suap del Comune di Villanova sull'Arda ha trasmesso la richiesta di revoca, per cessazione attività, del suddetto provvedimento di AUA det-amb n. 6035 del 20/11/2018, rilasciato dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 15762 del 26/11/2018 alla ditta "PEPEROSA SNC DI AVANZINI ALEXA & C.";
- da visura camerale, acquisita d'ufficio in data 07/04/2023, risulta che la suddetta ditta "PEPEROSA SNC DI AVANZINI ALEXA & C." in data 14/10/2019 ha variato la denominazione in "PEPEROSA SAS DI AVANZINI ALEXA & C." e la medesima ditta, in data 02/01/2023, è stata cancellata dal registro delle Imprese della CCIAA;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 93247 del 29/05/2023, il Suap del Comune di Villanova sull'Arda ha trasmesso la documentazione integrativa;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 13/07/2023 Sinadoc 15764/2023) risulta che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata dalla ditta in oggetto "KEROPETROL SPA", subentrata alla precedente ditta, per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione per n° 2 scarichi in corpo idrico superficiale, (S2) di acque di prima pioggia ed (S4) di acque reflue domestiche. La ditta ha dichiarato che, per tali scarichi, nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- la ditta ha altresì dichiarato che l'attività di autolavaggio, presente presso l'insediamento, sarà gestita da altra ditta che, a sua volta, presenterà istanza di AUA per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- pertanto presso l'impianto di cui trattasi, gestito dalla ditta "KEROPETROL SPA" hanno origine n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - scarico S2 di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante) trattate mediante un sistema di trattamento in continuo costituito da un dissabbiatore ed un disoleatore;
 - scarico S4 di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del locale gestore e del bar) trattate mediante n° 2 Fosse Imhoff, un degrassatore ed un impianto di fitodepurazione a vassoi assorbenti dimensionato per 4,8 A.E.;
- entrambi gli scarichi S2 ed S4 recapitano nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile Castellazzo (canale di bonifica di scolo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- il pozzetto di campionamento fiscale lo scarico S2 è posto immediatamente a valle del rispettivo sistema di trattamento come indicato nella "Planimetria impianto fognario - Tavola 2 del 09/03/2023" allegata all'istanza;
- è presente anche lo scarico S3, costituito da acque meteoriche di copertura (pluviali) recapitante nel medesimo corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato", che non necessita di autorizzazione;

Atteso che:

- con nota prot. n. 95309 del 31/05/2023 è stato richiesto al Comune di Villanova sull'Arda, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S4) di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel Canale Consortile Castellazzo;
- con nota prot. n. 95314 del 31/05/2023 è stato richiesto al Consorzio di Bonifica di Piacenza il parere relativamente allo scarico (S2) di acque di prima pioggia recapitante nel corpo idrico "fosso stradale tombinato" confluyente al Canale Consortile Castellazzo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4/2007;
- con nota prot. n. 95320 del 31/05/2023 è stata richiesta al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Fiorenzuola d'Arda, la relazione tecnica per lo scarico (S2) di acque di prima pioggia recapitante nel corpo idrico "fosso stradale tombinato" confluyente al Canale Consortile Castellazzo;
- con nota prot. n. 101315 del 09/06/2023, il Servizio Territoriale di ARPAE, ha espresso parere favorevole allo scarico (S2) di acque di prima pioggia recapitante nel corpo idrico "fosso stradale tombinato" confluyente al Canale Consortile Castellazzo, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 7361 del 14/06/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 103953 in pari data, il Consorzio di Bonifica ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico (S2) di acque di prima pioggia ed (S4) di acque reflue domestiche, recapitanti nel corpo idrico superficiale canale consortile Castellazzo tramite "fosso stradale tombinato", provenienti dall'attività di distribuzione carburanti e bar ubicata in

Comune di Villanova sull'Arda, S.P. 588, Km. 12+870;

- con nota prot. n. 4840 del 10/07/2023, assunta al prot. Arpae n. 120290 in data 11/07/2023, il Comune di Villanova sull'Arda ha trasmesso l'Autorizzazione per lo scarico (S4) di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico canale consortile "Castellazzo", tramite "fosso stradale tombinato" (allegata alla presente), con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 6035 del 20/11/2018, intestata alla ditta "PEPEROSA SNC DI AVANZINI ALEXA & C";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "KEROPETROL SPA" (P.Iva 01187790199), con sede legale a Cremona (CR), Via Boschetto n. 12, per l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione e bar" svolta nell'impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), S.P. 588 Km. 12+870, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi (S2) di acque di prima pioggia ed (S4) di acque reflue domestiche, recapitanti nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile Castellazzo;

2. di stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Villanova sull'Arda, con nota prot. n. 4840 del 10/07/2023, per lo scarico (S4) di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico canale consortile "Castellazzo", tramite "fosso stradale tombinato", allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di impartire, per lo scarico (S2) di acque di prima pioggia, avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile "Castellazzo", le seguenti **prescrizioni**:

a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, C.O.D. e Idrocarburi totali come di seguito riportato:

- Solidi Sospesi Totali: ≤ 80 mg/l;
- COD: ≤ 160 mg/l;
- Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;

b) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta dei reflui da parte dell'Autorità competente;

c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal decantatore, nonché delle morchie oleose dal disoleatore. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Villanova d'Arda e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

f) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Villanova d'Arda e al Consorzio di

Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire per lo scarico S4 di acque reflue domestiche, avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale tombinato" confluyente nel canale consortile "Castellazzo", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non deve superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto è stato dimensionato;
- b) le caratteristiche costruttive e i parametri dimensionali del degrassatore e delle fosse Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 1053 del 09/06/2003;
- c) il pozzetto di controllo posto a valle dell'impianto di fitodepurazione deve essere in ogni momento accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui da parte dell'autorità competente;
- d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff e dei grassi dal degrassatore, nonché si dovrà provvedere alla manutenzione della vegetazione e verificare costantemente la pendenza del terreno al fine di migliorare la dispersione delle acque meteoriche per scorrimento verso il terreno circostante. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Villanova sull'Arda e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo:

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere del 14/06/2023, prot. n° CBP/7361 e trasmesso anche alla Ditta in argomento;

6. di revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 6035 del 20/11/2018 in favore della Ditta "PEPEROSA SNC DI AVANZINI ALEXA & C.", precedentemente autorizzata per l'attività di "bar, distribuzione carburanti e lavaggio autovetture", svolta nel medesimo impianto sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC), S.P. 588 Km. 12+870;

7. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

8. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Villanova sull'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo del procedimento, rilasciato dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po alla ditta "PEPEROSA SNC DI AVANZINI ALEXA & C." con provvedimento conclusivo prot. n. 15762 del 26/11/2018;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella

stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.